



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



**COMUNI di MESAGNE - CELLINO SAN MARCO – ERCHIE – LATIANO -
SAN DONACI - SAN PANCRAZIO SALENTINO - SAN PIETRO VERNOTICO -
TORCHIAROLO - TORRE SANTA SUSANNA**

UFFICIO DI PIANO COMUNE DI MESAGNE

BANDO/DISCIPLINARE

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIATO SOCIALE E SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PER L'AMBITO TERRITORIALE BR4

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SIA/REI - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA - A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO N° 3/2016 FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PON INCLUSIONE – CONVENZIONE N. AV32016-PUG_31.

PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (RDO) AI SENSI DELL'ART. 36 E 60 DEL D.LGS. NR. 50/2016 e ss.mm.ii.

CUP: J89G17000970002 GIG: 7745875243

CPV – 85312400-3

INDICE GENERALE

1. PREMESSA
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO
4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B VIRTUALE – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 1. PREMESSA

Il presente disciplinare contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Mesagne in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale n. 4, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di rafforzamento e consolidamento del Segretariato Sociale e servizio sociale professionale nell'ambito del Programma di Interventi per l'attuazione del SIA/REI - Sostegno Per L'inclusione Attiva - a valere sull'Avviso Pubblico n. 3/2016 FSE Programmazione 2014/2020, PON INCLUSIONE - Decreto Direttoriale N.11/2017 - in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale titolari di sostegno al reddito.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i. come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, si svolgerà ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. interamente sul portale telematico del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il presente affidamento, ai sensi e per gli effetti del comma 5-quater dell'art. 142 del Codice, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice, attiene lo svolgimento delle attività finanziate a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" con la proposta di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2017-2019) approvata con il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 31/01/2017 in attuazione della Convenzione sottoscritta tra questo Ambito Territoriale e la Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale (già D.G. per l'Inclusione e le Politiche Sociali) - Divisione III - Autorità di Gestione del PON Inclusione - Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_31, per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020.

Il presente affidamento è in un UNICO LOTTO.

Al presente affidamento è stato assegnato il **CIG 7745875243**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Cosima CAMPANA – ufficiodipiano@comune.mesagne.br.it

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara e contiene le norme relative a: modalità di partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica indetta dall'Ambito territoriale BR4 MESAGNE Comune capofila, C.F. 00081030744, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento con procedura aperta del predetto servizio.

La richiesta, quale requisito di partecipazione, del rispetto di un determinato livello di fatturato globale medio annuo, trova fondamento nella necessità che i servizi oggetto di gara, per la loro rilevante peculiarità, siano eseguiti da soggetto/i munito/i di capacità economica e finanziaria di dimensioni tali da far presumere la corretta e puntuale esecuzione del contratto.

Il bando di gara sarà:

- pubblicato sul profilo del committente <http://www.comune.mesagne.it>;
- disponibile sul Portale degli Acquisti della P.A. (MEPA) con Richiesta di Offerta (RdO);

La presente gara è disciplinata dal capitolato speciale di appalto, dal presente disciplinare di gara, dalle norme del Codice e del DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

Il luogo di svolgimento del servizio è nei comuni di Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna [codice NUTS ITF44].

Il presente disciplinare di gara è redatto recependo le disposizioni obbligatorie del Bando Tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1228 del 22/11/2017;

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

ARTICOLO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara comprende:

2.1. Documenti di gara

- 1) Bando/Disciplinare di gara RdO – Me.Pa;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio;
- 3) mod 1 - Domanda di partecipazione;
- 4) mod 1bis - dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 5) mod 2 – offerta economica;
- 6) mod 3 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- 7) mod. DGUE

I documenti di gara ufficiali, sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Mesagne e nello spazio dedicato alla RdO sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.).

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente sul portale del Me.Pa., entro la scadenza fissata nella RdO. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o secondo altre modalità.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato dalla Rdo per la presentazione delle offerte.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 1), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni degli operatori economici verso la stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, utilizzando la sezione Comunicazioni presente sul Portale Me.Pa.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del concorrente, si farà riferimento a quello rilevabile dalla visura presso la CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ARTICOLO 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento si configura come un appalto di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ss), del Codice, allo stesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 140 e 142 del Codice.

Il servizio ha ad oggetto il rafforzamento e consolidamento del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Professionale con la costituzione dell'equipe nell'ambito del Programma di Interventi per l'attuazione del SIA/REI - Sostegno Per L'inclusione Attiva - a valere sull'Avviso Pubblico n. 3/2016 FSE Programmazione 2014/2020, PON INCLUSIONE - Decreto Direttoriale N.11/2017 - in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale titolari di sostegno al reddito.

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata aggiudicataria del servizio per l'intero importo dell'Appalto e per il monte ore complessivo presunto come di seguito indicato:

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (ex artt. 83-86 R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.)		
	Numero medio	Totale ore previste
Assistenti sociali cat. D, addetti al potenziamento del Servizio di Segretariato Sociale	9	15.732
Assistenti sociali cat.D, addetti al potenziamento del Servizio Sociale Professionale	4	6.992
Personale amministrativo cat.D	2	3.496

ARTICOLO 4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata presunta dell'appalto è di 11 mesi e comunque fino ad esaurimento delle ore servizio offerte, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dall'autorizzazione all'esecuzione anticipata dello stesso. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo complessivo posto a base di gara stimato è pari ad **€534.132,37** oltre IVA calcolata al 5% pari ad euro 26.706,62 per un totale complessivo pari ad euro **560.838,99**.

Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a € 0,00.

L'appalto ha una durata presunta di mesi 11 (UNDICI, a copertura di un numero minimo di 26.220 ore servizio totale.

La gestione decorre dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano, che può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, proroga dell'appalto di cui al successivo punto, è pari ad € 640.958,84 Iva ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza esclusi.

4.3 OPZIONI NON VINCOLANTI PER L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice. Nello specifico la portata della modifica consentita non potrà superare l'importo complessivamente stimato di € **106.826,47** (considerando la proroga massima pari ad 1/5 dell'importo a base d'asta) IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici esclusi.

La necessità di modifica potrà essere determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice (varianti in corso d'opera). La modifica non può alterare la natura generale del contratto.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata dell'appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

La gestione decorre dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte del Dirigente dell'Ufficio di Piano, che può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto.

ARTICOLO 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

- iscrizione al bando di abilitazione di cui alla presente Rdo;
- possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Al fine della buona esecuzione del contratto, i raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, la forma di RTI/ATI costituito mediante scrittura privata autenticata o atto notarile.

ARTICOLO 6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n.165.

In ottemperanza alle disposizioni di al Patto di integrità approvato con DGC N.199 del Comune capofila del 18/11/2015.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ARTICOLO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura– Registro Imprese – della provincia in cui l'impresa ha sede.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVC-pass.

b) Per le seguenti categorie di operatori economici: **associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali** iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione dal contratto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVC-pass.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVC-pass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVC-pass.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) fatturato globale **medio annuo** in servizi uguali o analoghi degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015/2016/2017 non inferiore al 60% dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa;

d) fatturato specifico **medio annuo** nel settore di attività relativo a servizi di welfare d'accesso e servizio sociale professionale, oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015/2016/2017 non inferiore al 34% dell'importo posto a base di gara IVA esclusa, tale requisito è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di affidamento e che prevedono un minimo di esperienza pregressa nel settore.

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alla lettera c) è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione della RdO.

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alla lettera d) è fornita mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

e) possesso della seguente copertura assicurativa contro i rischi professionali: RCT/RCO per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (euro un milione/00).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme inserita dal concorrente nel sistema AVC-pass.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice devono aver gestito negli ultimi tre anni (2015–2016–2017) servizi di welfare d'accesso, ovvero di segretariato sociale, ovvero di orientamento, accompagnamento alla fruizione dei servizi socio sanitari ed inserimento lavorativo, in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale per almeno 18 mesi anche non continuativi. Per le imprese costituite da meno di tre anni

o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito previsto si applica a tutte le società costituite da un periodo ≥ 18 mesi. Le società costituite da periodo inferiore a 18 mesi devono avere un'esperienza di almeno quattro mesi continuativi.

La prova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice utilizzando nella dichiarazione lo schema riprodotto)

[es. esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio analogo di importo non inferiore a €oppure n. due servizi analoghi ciascuno di importo non inferiore a €, etc.];

Descrizione dei servizi		Importo minimo
n. ...	Servizio	€
n. ...	Servizio	€
n. ...	Servizio	€

La prova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:

Per poter procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Per i servizi fatti effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVC-pass dai concorrenti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura minima pari al 60% dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa RCT/RCO di cui al punto 7.2 lett. e) deve essere soddisfatto

dall'impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione negli Albi e Registri Regionali di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) in caso di consorzio di cooperative e imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

ARTICOLO 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria non può in alcun modo assumere il ruolo di subappaltatore neanche nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ARTICOLO 9. SUBAPPALTO

L'affidatario è obbligato ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente appalto ed ogni altro servizio inserito nel Contratto. Il Contratto non può in alcun modo essere ceduto a terzi. Non è ammessa alcuna forma di subappalto.

ARTICOLO 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, arrotondato all'unità inferiore, del prezzo base dell'appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare Pugliese – filiale di Mesagne Coordinate IBAN: IT 36 F 05262 79748 T20990000522 . In tal caso la ricevuta del versamento dovrà essere allegata in copia alla documentazione amministrativa di gara.
- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia, per le fideiussioni sottoscritte con firma digitale, a condizione che siano forniti i mezzi per verificare l'autenticità della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima

della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari a quanto stabilito da ANAC - Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018, secondo le modalità rese note con delibera e pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVC-pass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nella lettera-invito ad RdO. La presentazione dell'offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato nella lettera-invito ad RdO esclusivamente sul portale Mepa. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal Mepa non saranno prese in considerazione.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma Mepa.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara RdO – Me.Pa;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio;
- 3) mod 1 - Domanda di partecipazione;
- 4) mod 1bis - dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 5) mod 2 – offerta economica;
- 6) mod 3 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- 7) DGUE

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si

applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.

I termini per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa nonché nella lettera di invito ad RdO.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal Mepa:

“BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA” – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art.14 per l'ammissione alla gara;

“BUSTA VIRTUALE TECNICA” – contenente la documentazione tecnica di cui al successivo art. 15 per l'attribuzione dei relativi punteggi.

“BUSTA VIRTUALE ECONOMICA” – rappresentata esclusivamente dal format generato dalla piattaforma del Me.Pa. per l'attribuzione dei relativi punteggi.

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un'eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell'offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Per l'offerta economica è obbligatorio l'utilizzo del format generato automaticamente sulla piattaforma telematica del Me.Pa.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ARTICOLO 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ARTICOLO 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Domanda di partecipazione (mod. 1);
- 2) Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi (mod. 1bis);
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato alla RdO e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla

mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore

b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

SULLA DOMANDA DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA DIGITALE

2) DICHIARAZIONE EX ART. 80 D. LGS. 50/2016

3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

3.1- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1) Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2) Dichiaro remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;

5) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

6) indica i seguenti dati: domicilio fiscale-codice fiscale-partita IVA e ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;

7) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267;

9) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di competenza; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

SULLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA DIGITALE

3.2- DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

10) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

11) documento CON APPOSTA FIRMA DIGITALE attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione CON APPOSTA FIRMA DIGITALE concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

12) ricevuta di versamento del Contributo ANAC

13) DGUE

3.3- DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

SULLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA DIGITALE

ARTICOLO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B VIRTUALE – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA

La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- progetto di gestione del servizio oggetto della presente procedura di gara.

Nello specifico, il progetto dovrà essere elaborato in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati nel Capitolato speciale d'appalto, e dal quale si evinca la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel paragrafo seguente.

Esso dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta.

Il suddetto elaborato dovrà essere:

- strutturato in capitoli rispondenti a ciascuno dei criteri oggetto di valutazione di cui al successivo paragrafo;
- elaborato in pagine, numerate progressivamente, di formato A4;
- contenuto entro le 30 facciate;
- redatto con carattere di dimensione 12 (dodici) punti.

Si precisa che non sarà presa in considerazione qualsiasi altra documentazione aggiuntiva allegata alle 30 facciate.

Qualora siano presenti copertina e indice, queste non concorreranno a determinare il numero massimo di facciate imposto.

ARTICOLO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" è rappresentata esclusivamente ed a pena di esclusione dal modello generato dalla piattaforma telematica del Me.Pa e dall'allegato modello 2 Offerta economica.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, punto 3 del Codice, seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'attribuzione dei punteggi avverrà in parte mediante approvazione della documentazione obbligatoria prodotta per l'attribuzione automatica dei punteggi tabellari a seguito di risposta da parte dell'operatore economico all'elenco di scelte predisposto dalla S.A. sulla piattaforma telematica del Me.Pa. ed in parte previa approvazione della documentazione obbligatoria richiesta e prodotta sulla piattaforma del Me.Pa. e valutazione della stessa secondo i criteri discrezionali da parte della Commissione di gara nella parte relativa l'offerta tecnica.

In caso di mancato riscontro ovvero di riscontro non soddisfacente – a giudizio insindacabile della Commissione – il documento sarà considerato "NON APPROVATO" con conseguente esclusione del

concorrente.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

AREE DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>Offerta tecnica</i>	80 punti
<i>Offerta economica</i>	20 punti
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata "modalità di assegnazione punteggio" con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata "modalità di assegnazione punteggio" con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T "modalità di assegnazione punteggio" vengono indicati "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione ai fini dell'ammissione alla gara, la commissione effettuerà una graduatoria espressa in punti assoluti da 1 a 100 calcolati come segue:

1	CRITERI		
A	Qualità organizzativa dell'impresa	Max Punti 30	Punteggio massimo 80
B	Qualità del servizio	Max Punti 30	
C	Qualità economica	Max Punti 20	

2	Prezzo	Max Punti 20	Punteggio massimo 20
	Totale punteggio		100

Criteri	Sub-Criteri di valutazione	Modalità Assegnazione Punteggio	PUNTEGGIO
A) Qualità Organizzativa	<p>A.1 Progetto di gestione del servizio in relazione alle attività indicate nel capitolato (es. obiettivi e risultati da raggiungere, modalità organizzative per l'erogazione del servizio, sistema di programmazione delle attività, scambio e circolazione delle informazioni con l'ente appaltante, le istituzioni coinvolte, gli utenti etc.)</p> <p>A.2 Politiche formative del personale impegnato nel servizio di cui al presente affidamento su tematiche specifiche inerenti l'area e la tipologia di intervento</p>	<p>Totale (A)</p> <p>D</p> <p>D</p>	<p>Max Punti 30</p> <p>Max 25 punti</p> <p>Max 5 punti</p>
B) Qualità del Servizio	<p>B.1 Metodologie</p> <p>- innovazioni nell'erogazione dei servizi oggetto della gara</p> <p>max 15 punti</p> <p>- attivazione di collaborazioni e/o partenariati nel territorio di riferimento (es. soggetti pubblici, privati, associazioni, ecc.)</p> <p>max 5 punti</p> <p>B.2 Descrizione delle procedure, dei metodi adottati per il controllo e il miglioramento della qualità del servizio</p>	<p>Totale (B)</p> <p>D</p> <p>D</p>	<p>Max Punti 30</p> <p>Max 20 punti</p> <p>Max 5 punti</p>

	B.3 Strumenti di comunicazione e pubblicizzazione del servizio oggetto dell'affidamento	D	Max 5 punti																
C) Qualità economica	<p>Compartecipazione (in quest'area saranno valutati progetti/servizi diversi e migliorativi purché attinenti ed integrabili col servizio oggetto di affidamento ed economicamente apprezzabili)</p> <p>C.1 supporto legale (consulenze e supporto nelle pratiche legali)</p> <table border="1"> <tr><td>4 h/mese</td></tr> <tr><td>6 h/mese</td></tr> <tr><td>8 h/mese</td></tr> <tr><td>+ di 10 h/mese</td></tr> </table> <p>C.2 Sportello tecnico di supporto alla gestione del servizio (accesso, monitoraggio, rendicontazione etc.)</p> <table border="1"> <tr><td>12 h/mese</td></tr> <tr><td>18 h/mese</td></tr> <tr><td>30 h/mese</td></tr> <tr><td>+ di 30 h/mese</td></tr> </table>	4 h/mese	6 h/mese	8 h/mese	+ di 10 h/mese	12 h/mese	18 h/mese	30 h/mese	+ di 30 h/mese	<p>Totale (C)</p> <p>T</p> <p>T</p>	<p>Max Punti 20</p> <table border="1"> <tr><td>0,50</td></tr> <tr><td>1,00</td></tr> <tr><td>2,00</td></tr> <tr><td>Max 5,00</td></tr> <tr><td>3,00</td></tr> <tr><td>6,00</td></tr> <tr><td>10,00</td></tr> <tr><td>Max 15,00</td></tr> </table>	0,50	1,00	2,00	Max 5,00	3,00	6,00	10,00	Max 15,00
4 h/mese																			
6 h/mese																			
8 h/mese																			
+ di 10 h/mese																			
12 h/mese																			
18 h/mese																			
30 h/mese																			
+ di 30 h/mese																			
0,50																			
1,00																			
2,00																			
Max 5,00																			
3,00																			
6,00																			
10,00																			
Max 15,00																			

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

a) COEFFICIENTI DISCREZIONALI D, nella terza colonna della tabella di cui sopra, mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero ed uno.

I singoli commissari attribuiranno i coefficienti discrezionali di seguito evidenziati e motivati alle parti di progetto come meglio suddivise nella Tabella 1; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, da parte di tutti i commissari, si procederà a rilevare la media dei coefficienti discrezionali attribuiti ad ogni sub-criterio; la media dei coefficienti potrà essere un numero da 0,0000 a 1,0000 (saranno calcolate 4 cifre dopo la virgola); il punteggio per ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando il numero che risulterà essere la media dei coefficienti discrezionali attribuiti al singolo sub-criterio per il valore massimo attribuito al sub-criterio.

1,0	Eccellente - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
0,9	Ottimo - contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
0,8	Buono - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0,7	Discreto - contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,6	Sufficiente - contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,5	Insufficiente - contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,4	Molto insufficiente - contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0,3	Scarso- contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0,2	Molto scarso - indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0,1	Non adeguato - i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0	Non valutabile - contenuti assenti

COEFFICIENTI DA PUNTEGGI TABELLARI T , vale a dire punteggi fissi e predefiniti attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

I punteggi saranno assegnati discrezionalmente da parte di ogni commissario facente parte della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016, secondo la scala di misurazione della rispondenza del giudizio dato, con formazione della media dei punteggi attribuiti dai singoli componenti.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA

offerta economica: max punti 20 su 100

Con specifico riferimento al punteggio di 20 punti attribuibile in relazione al prezzo offerto, si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:

prezzo più basso offerto x punteggio massimo attribuibile (20 punti) / prezzo offerto dalla ditta in esame

Non sono ammesse offerte in aumento.

La Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi così ottenuti, determinando il punteggio assegnato a ciascuna offerta.

ARTICOLO 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ed all'ora comunicate direttamente ai concorrenti presenti sulla piattaforma telematica del MePa.

Alle operazioni si potrà partecipare direttamente sul portale del MePa in modalità "Seduta pubblica attiva".

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni ed agli orari che saranno comunicati ai concorrenti direttamente sul portale del MePa.

Il Seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il rispetto della DATA ED ORARIO DEFINITI NELLA RDO quale termine ultimo per la ricezione delle offerte ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVC-pass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVC-pass.

ARTICOLO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ARTICOLO 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla RdO e dal presente disciplinare.

Nelle citate sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, procedendo ad APPROVARE o NON APPROVARE la documentazione integrativa richiesta, ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di 40 punti.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla presa d'atto della graduatoria restituita dal MePa per le offerte economiche, generata secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare, ed all'attribuzione dei punteggi complessivi assoluti ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti dall'offerta economica e quelli attribuiti con la valutazione dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo assoluto, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo assoluto e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in

favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

ARTICOLO 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 (cinque) dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata aggiudicataria del servizio.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 22.1 – RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Le offerte non vincolano la stazione appaltante la quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara e di non procedere all'aggiudicazione o sospendere la stessa a causa di impedimenti sopravvenuti (es. variazioni della fonte di finanziamento etc.) o per diversa valutazione dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 23. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il gruppo di lavoro, composto dalle figure professionali indicate nel progetto esecutivo del servizio, dovrà operare in stretto collegamento con il Coordinatore del progetto e con lo staff dell'Ambito Territoriale n. 4 Mesagne.

ARTICOLO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brindisi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. e regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.

Il RUP

Dott. ssa Cosima CAMPANA

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/93)